

Legge regionale 07 novembre 1996, n.79

**Modifiche alla L.R. 6 aprile 1993 n. 23 "Assistenza specialistica in forma indiretta".**

ARTICOLO 1

(Modifiche dell'art. 3 della LR 6 aprile 1993 n. 23, come modificato dall'art. 1 della LR 27 ottobre 1994, n. 80)

1. Il comma 13 dell'art. 3 della LR n. 23/93, come modificato dalla LR n. 80/94, e' sostituito dal seguente:

"13. Nei casi previsti dall'art. 7, commi 3 e 4, del DM Sanita' 3 novembre 1989, l'Azienda unita' sanitaria locale determina un'ulteriore integrazione del concorso alla spesa sostenuta sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta."

2. Il comma 14 dell'art. 3 della LR n. 23/93, come modificato dalla LR n. 80/94, e' sostituito dal seguente:

"14. L'Azienda unita' sanitaria locale determina altresì, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, un concorso aggiuntivo nelle spese sostenute dall'assistito sottoposto a trapianto di cuore, di polmone di fegato, o a trapianto congiunto di rene-pancreas, qualora gli oneri rimasti a carico siano tali da compromettere le condizioni economiche del suo nucleo familiare. A tal fine, l'interessato e' tenuto ad allegare alla richiesta la documentazione comprovante le spese da lui sostenute complessivamente collegate all'intervento chirurgico di trapianto."

3. Il comma 15 dell'art. 3 della LR n. 23/93, come modificato dalla LR n. 80/94, e' sostituito dal seguente:

"15. In caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza, comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia' all'estero, purché ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 2 e dall'art. 2 del DM Sanita' 30 agosto 1991, si prescinde dalla preventiva autorizzazione. L'assistito deve presentare, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, documentata istanza, entro novanta giorni dall'effettuazione della relativa spesa, alla Azienda unita' sanitaria locale di appartenenza. L'Azienda unita' sanitaria locale concede il rimborso previsto sulla base della valutazione circa la sussistenza dei presupposti e condizioni e del parere sulle spese rimborsabili, effettuati dal Centro regionale di riferimento."

ARTICOLO 2

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione concernente i criteri di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 3 della LR 23/93, come modificati dalla presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad emanare direttive provvisorie alle Aziende unita' sanitarie locali, comunque con validita' non superiore a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle deliberazioni GR 10043 del 8 novembre 1993 e 3347 del 26 giugno 1995.